

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

recante adozione di decisioni dell'Unione sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2012/C 177/05)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome dell'Unione, se autorizzare o vietare l'importazione nell'Unione di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio⁽³⁾.
- (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC per conto dell'Unione e degli Stati membri.
- (4) Le sostanze chimiche alaclor e aldicarb sono state aggiunte alla procedura PIC, come pesticidi, con le decisioni RC 5/3 e RC 5/4 adottate dalla quinta riunione della

conferenza delle parti, in merito alle quali la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con documenti di orientamento alla decisione. L'alaclor e l'aldicarb rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽⁴⁾, e non possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati come costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni di prodotti fitosanitari.

- (5) La sostanza chimica endosulfan è stata aggiunta alla procedura PIC, come pesticida, con la decisione RC 5/5 adottata dalla quinta riunione della conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con un documento di orientamento alla decisione. L'endosulfan rientra nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁵⁾ e non può essere immesso sul mercato come costituenti di preparazioni da utilizzare con funzioni, rispettivamente, di prodotti fitosanitari o di biocidi.
- (6) Di conseguenza, è necessario adottare una decisione definitiva sull'importazione di alaclor, aldicarb ed endosulfan,

DECIDE:

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione di alaclor, aldicarb ed endosulfan di cui al formulario di risposta sulle importazioni in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

ALLEGATO

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea
 (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 **Nome comune**
- 1.2 **Numero CAS**
- 1.3 **Categoria**
- Pesticida
- Industriale
- Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.
- 2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.
 Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- Decisione definitiva (completare la sezione 4) O Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

- 4.1 Importazione vietata
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No
- 4.2 Importazione autorizzata
- 4.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
- Le suddette condizioni sono:
-
- Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No
- Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti alaclor, poiché tale sostanza attiva non è approvata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), in conformità della decisione 2006/966/CE della Commissione, del 18 dicembre 2006, concernente la non inclusione dell'alaclor nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva (GU L 397 del 30.12.2006, pag. 28).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2 Importazione autorizzata

5.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4 Indicare se si è proceduto a uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? Sì No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPNDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'alaclor è così classificato:
 Carc. 2 — H 351 — Sospetta azione cancerogena.
 Toss. acuta 4 * — H 302 — Nocivo per ingestione.
 Sens. cut. 1 — H 317 — Può provocare una reazione allergica della pelle.
 Acq. acuto 1 — H 400 — Altamente tossico per gli organismi acquatici.
 Acq. cronico 1 — H 410 — Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
 (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità della direttiva 67/548/CEE, l'alaclor è così classificato:
 Carc. cat 3; R40 — Possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti
 Xn; R22 — Nocivo per ingestione
 R43 — Può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle
 N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 — Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente

Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio

Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig

Posizione della persona responsabile Funzionario (competente per il fascicolo)

Telefono +32 22988521

Fax +32 22967616

Indirizzo e-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Organizzazione delle Nazioni Unite
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Roma RM
 ITALIA

Tel. +39 657053441
 Fax +39 657056347
 E-mail: pic@pic.int

○

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Programma delle Nazioni Unite
 per l'ambiente (UNEP)
 11-13, Chemin des Anémones
 CH — 1219 Châtelaine, Geneva
 SWITZERLAND

Tel. +41 229178177
 Fax +41 229178082
 E-mail: pic@pic.int»

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea
 (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 **Nome comune** Aldicarb
- 1.2 **Numero CAS** 116-06-3
- 1.3 **Categoria**
- Pesticida
- Industriale
- Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.
- 2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.
 Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- Decisione definitiva (completare la sezione 4) O Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

- 4.1 Importazione vietata
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No
- 4.2 Importazione autorizzata
- 4.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti aldicarb, poiché tale sostanza attiva non è approvata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), in conformità della decisione 2003/199/CE del Consiglio, del 18 marzo 2003, relativa alla non iscrizione dell'aldicarb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 76 del 22.3.2003, pag. 21).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2 Importazione autorizzata

5.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4 Indication of active consideration in order to reach a final decision

Is a final decision under active consideration? Sì No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'aldicarb è così classificato:
 Toss. acuta 2* — H 330 — Letale se inalato.
 Toss. acuta 2* — H 300 — Letale se ingerito.
 Toss. acuta 3* — H 311 — Tossico a contatto con la pelle.
 Acq. acuto 1 — H 400 — Altamente tossico per gli organismi acquatici.
 Acq. cronico 1 — H 410 — Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. effects.
 (* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità della direttiva 67/548/CEE, l'aldicarb è così classificato:
 T+; R26/28 — Molto tossico per inalazione e per ingestione.
 T; R24 — Tossico a contatto con la pelle.
 N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 — Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione Commissione europea, DG Ambiente
 Indirizzo Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio
 Nome della persona responsabile Dott. Juergen Helbig
 Posizione della persona responsabile Funzionario (competente per il fascicolo)
 Telefono +32 22988521
 Fax +32 22967616
 Indirizzo e-mail Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Organizzazione delle Nazioni Unite
 per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
 Viale delle Terme di Caracalla
 00100 Roma RM
 ITALIA

Tel. +39 657053441
 Fax +39 657056347
 E-mail: pic@pic.int

○

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
 Programma delle Nazioni Unite
 per l'ambiente (UNEP)
 11-13, Chemin des Anémones
 CH — 1219 Châteline, Geneva
 SWITZERLAND

Tel. +41 229178177
 Fax +41 229178082
 E-mail: pic@pic.int»

«FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese:

Unione europea
 (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

- 1.1 **Nome comune**
- 1.2 **Numero CAS**
- 1.3 **Categoria**
- Pesticida
- Industriale
- Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

- 2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica.
- 2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.
 Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- Decisione definitiva (completare la sezione 4) O Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

- 4.1 Importazione vietata
- L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No
- È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No
- 4.2 Importazione autorizzata
- 4.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni
- Le suddette condizioni sono:
-
- Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No
- Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietato immettere sul mercato o usare prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, poiché tale sostanza attiva non è approvata nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), in conformità della decisione 2005/864/CE della Commissione, del 2 dicembre 2005, concernente la non iscrizione dell'endosulfan nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e il ritiro delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25).

Inoltre è vietato immettere in commercio o utilizzare prodotti fitosanitari contenenti endosulfan, poiché tale sostanza attiva non è autorizzata nell'ambito della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1), in conformità del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

5.2 Importazione autorizzata5.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? Sì No

5.4 Indicare se si è proceduto a uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? Sì No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? Sì No

Per essere esportata? Sì No

Altre osservazioni

In conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008, che attua nell'UE il sistema mondiale armonizzato dell'ONU per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, l'endosulfan è così classificato:

Toss. acuta 2* — H 330 — Letale se inalato.

Toss. acuta 2* — H 300 — Letale se ingerito.

Toss. acuta 4* — H 312 — Nocivo a contatto con la pelle.

Acq. acuto 1 — H 400 — Altamente tossico per gli organismi acquatici.

Acq. cronico 1 — H 410 — Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

(* = Questa classificazione è da considerarsi una classificazione minima)

In conformità della direttiva 67/548/CEE, l'endosulfan è così classificato:

T+; R26/28 — Molto tossico per inalazione e per ingestione.

Xn; R21 — Nocivo a contatto con la pelle.

N (pericoloso per l'ambiente); R50/53 — Molto tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 7 AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi 200, 1049 Bruxelles, Belgio
Nome della persona responsabile	Dott. Juergen Helbig
Posizione della persona responsabile	Funzionario (competente per il fascicolo)
Telefono	+32 22988521
Fax	+32 22967616
Indirizzo e-mail	Juergen.Helbig@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite
per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma RM
ITALIA

Tel. +39 657053441
Fax +39 657056347
E-mail: pic@pic.int

○

Segretariato della Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
CH — 1219 Châtelaine, Geneva
SWITZERLAND

Tel. +41 229178177
Fax +41 229178082
E-mail: pic@pic.int»